

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 3 Febbraio 2012

Delibera n. 01/12

- OMISSIS -
1. Contenzioso lavoratrice [REDACTED]: ricorso ex art. 700 c.p.c.

### VISTA

- l'ordinanza pronunciata dal Giudice dottor Fanfarillo in data 20 Gennaio 2012 a conclusione del procedimento cautelare in oggetto, con cui dispone che la sede di lavoro cui si debba adibire la dipendente [REDACTED] è quella di Sondalo, escludendo, allo stato, la diversa sede di Sondrio;
- la possibilità di proporre reclamo avverso la medesima ordinanza;

### RICHIAMATO CHE

- oltre alle ragioni di ordine tecnico-giuridico, l'Azienda Speciale, sia prima del procedimento cautelare promosso [REDACTED], sia, ripetutamente, nel corso di quest'ultimo, ha più volte esplicitamente manifestato (anche a verbale d'udienza) la propria disponibilità transattiva, offrendo inizialmente proprio l'adibizione presso la sede di Sondalo e dichiarando da ultimo, con apposita memoria autorizzata, di accettare pure la proposta conciliativa finale avanzata direttamente dall'Ufficio e finalizzata alla transazione anche dell'ulteriore procedimento giudiziario (ex art. 414 c.p.c.) instaurato dalla medesima dipendente;
- pertanto, l'ordinanza cautelare di cui si discute è stata necessariamente pronunciata per l'indisponibilità transattiva viceversa opposta dalla controparte [REDACTED];

### CONSIDERATO CHE

- l'Azienda Speciale, d'un canto, ha posto in essere tutto quanto necessario e possibile per conciliare il contenzioso e, d'altro canto, non ha, allo stato, alcun interesse di rilievo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- MISSIS -

è contestare la decisione del Giudice in relazione alla sede di adibizione della dipendente  
presentando la questione mere problematiche organizzative;

**Il Consiglio di Amministrazione**


dopo ampio dibattito e analisi approfondita,

**DELIBERA**

**DI NON PROPORRE** reclamo avverso l'ordinanza cautelare.

Sondrio, 3 Febbraio 2012

IL PRESIDENTE  
Alberto Frizziero



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE